



## Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 15/18

Dec. n. 15/18

Il giorno 31 luglio 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

#### DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art.  
76.1 R.d.G., il 24 luglio 2018, nei confronti di:

**OPPEDISANO Luca**, nato a Genova il 14.8.1990 ed ivi residente alla via Passaggi n.  
18/20, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "LIGURIA RACING", con tessera n.  
18009940 e licenza fuoristrada n. E00093;

**incolpato di:**

*«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto il 22  
luglio 2018, alle ore 13,48 circa, presso l'impianto di San Giuseppe di Comacchio,*

*l'OPPEDISANO (che aveva disputato la gara della categoria S4 prima della pausa pranzo) si introduceva nella zona pre parco della categoria S3, al termine di gara 1, dove era in corso una discussione tra i piloti TESCONI e NEGRI, e sferrava un pugno al padre di quest'ultimo.*

*Dopodiché, convocato dal CdGD Marcella CONSONNI in direzione gara per la notifica del provvedimento di esclusione dalla manifestazione adottato nei suoi confronti, dapprima inveiva minacciosamente contro costei con le seguenti espressioni: "io ti pago lo stipendio, tu sei dipendente FMI quindi non puoi farmi questo. Martedì ti trovi la tua letterina a casa dal mio avvocato", continuando poi ad irridarla, e, dopo essersi rifiutato di firmare per avvenuta notifica del provvedimento, continuava a deridere anche il DdG Angelo CRISPOLDI.*

*Ed ancora: a fronte della contestazione di uso di un braccialetto/pass di una categoria diversa dalla sua, utilizzato per entrare in pista e consumare l'aggressione, l'OPPEDISANO iniziava ad inveire nei confronti di tutti i presenti; al sopraggiungere in direzione gara del presidente federale Giovanni COPIOLI (circostanza che gli era stata evidenziata) esclamava con tono di sufficienza: "Ahhh, io ho avuto a che fare con il presidente FMI precedente!".*

*Da ultimo, al sopraggiungere del race director Federico CAPOGNA, il segnalato gli chiedeva nominativo e ruolo, dopodiché lo ingiuriava con **linguacce e pernacchie**».*

#### Premessa

##### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 24 luglio 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti del procedimento, tra cui, in particolare, le proposte di sanzione del C.d.G.D. e del D.d.G., nonché le allegate dichiarazioni degli ufficiali esecutivi, dell'allievo C.d.G. e di altro soggetto presente agli Internazionali d'Italia Supermoto, svoltisi a San Giuseppe di Comacchio (FE) il 22 luglio 2018,

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso all'incolpato, affinché lo stesso potesse avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il 28 luglio 2018, eventuali memorie difensive e documenti. Il predetto incolpato ha inoltrato, entro il termine così come fissato, una mera comunicazione contenente richiesta di audizione personale e di escussione di un teste asseritamente presente ai fatti contestatigli. Detta richiesta è stata rigettata in data 30.7.2018; l'incolpato non ha, quindi, esercitato alcuna attività difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto nel corso degli Internazionali d'Italia Supermoto, svoltisi a San Giuseppe di Comacchio (FE) il 22 luglio 2018, riferisce di fatti di estrema gravità e l'esame della documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti del procedimento, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'incolpato in ordine a tali fatti, analiticamente descritti nel relativo capo di incolpazione.

Gli atti della gara NAZSM004, innanzi citata, invero, rappresentano, con dovizia di particolari, le plurime violazioni poste in essere dal pilota Luca OPPEDISANO, odierno incolpato, il quale, senza alcun apparente motivo, ha, dapprima, percosso con un pugno il padre di un altro pilota, Negri (il quale, a sua volta, era "impegnato" in un alterco con il pilota Tesconi) e, in un secondo tempo, a seguito del provvedimento di esclusione dalla gara cui aveva partecipato - dovuto, appunto, al comportamento appena perpetrato - ha inveito minacciosamente contro il C.d.G.D., contemporaneamente deridendo anche il D.d.G.. Non solo. Il medesimo incolpato OPPEDISANO ha, poi, inveito contro il Presidente F.M.I., nel frattempo giunto in direzione gara, e ha ingiuriato «*con linguacce e pernacchie*» il *Race Director*.

Gli addebiti rivolti al pilota OPPEDISANO, inoltre, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, sono confermati anche dalle ulteriori dichiarazioni, anch'esse

acquisite agli atti del procedimento, allegate alle proposte di sanzione dei Funzionari F.M.I. e sottoscritte sia dagli ufficiali esecutivi, che dall'allievo C.d.G., oltre che da un altro soggetto presente in direzione gara. Ebbene, di tali risultanze non è dato dubitare, non solo perché provenienti da soggetti fidefacenti come i funzionari F.M.I. che hanno, come detto, sottoscritto i relativi atti, ma, soprattutto perché i rapporti ufficiali di gara sono dotati di fede privilegiata ai sensi degli artt. 23.3 e 24.7 del R.M.M.. Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che l'odierno incolpato ha scelto deliberatamente la linea della "non difesa".

II. La dinamica dei fatti accaduti e il susseguirsi degli eventi che li caratterizzano, denotano, tra l'altro, una certa tendenza del pilota OPPEDISANO ad assumere sul campo di gara comportamenti antisportivi e antidisciplinari, che, come tali, mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale dovrebbe avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

Da quanto sin qui osservato, discende, allora, che l' incolpato predetto ha posto in essere condotte certamente poco ortodosse, dotate da una peculiare intensità dell'elemento soggettivo ad esse sotteso, visto che non solo ha ritenuto di intromettersi in una discussione che non lo riguardava, sferrando, poi, un pugno al padre del pilota Negri, ma anche che ha coscientemente utilizzato un braccialetto/pass di una categoria diversa dalla sua, per entrare in pista e consumare detta aggressione.

Di conseguenza, il pilota OPPEDISANO deve essere ritenuto responsabile della violazione degli artt. 1 e 19 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva (ha, infatti, percosso il padre di un pilota alla presenza di diverse persone e deriso i Funzionari F.M.I. e lo stesso presidente Federale) nonché ha aggredito

verbalmente e con tono minaccioso un Commissario di Gara, nei termini di cui al capo di incolpazione.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Luca OPPEDISANO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 30 novembre 2019), in considerazione del fatto che l'art. 19 R.d.G., violato dal predetto incolpato, prevede come sanzione massima addirittura la radiazione. La predetta sanzione è stata determinata partendo dalla pena base applicabile pari a due anni di ritiro della licenza, diminuita di un terzo, valutata la incensuratezza dell'incolpato, e tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) perpetrata dal pilota Luca OPPEDISANO.

### **P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 29, 42.1, 45 e 80 del R.d.G., dichiara:

**OPPEDISANO Luca**, nato a Genova il 14.8.1990 ed ivi residente alla via Passaggi n. 18/20, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "LIGURIA RACING", con tessera n. 18009940 e licenza fuoristrada n. E00093;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) con fine pena il 30 novembre 2019.**

Depositata il 31 luglio 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Oppedisano Luca;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Liguria
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.